

Oggetto: Modifiche alla normativa sui congedi parentali.

Con l'entrata in vigore del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 80, dal 25 giugno u.s. la normativa sui congedi dei parentali risulta parzialmente modificata nelle parti che, di seguito, illustriamo, fornendo indicazioni per la loro applicazione e tenendo conto delle previsioni contrattuali.

Si evidenzia, da subito, che per espressa previsione del legislatore le modifiche hanno carattere sperimentale e si applicheranno esclusivamente per l'anno 2015 e per le sole giornate di congedo riconosciute nel 2015, fatti salvi i decreti delegati che dovessero essere emanati per prorogare le misure in esame¹.

A) Nuovi limiti di età dei figli per la fruizione del congedo parentale (artt. 32, co. 1 e 36, co. 2, come modificati dagli artt. 7, co. 1, lettera a) e 10, co. 1, lettera a), d. lgs. n. 80/2015)

Il congedo parentale può essere fruito non più fino a 8 anni di vita del bambino ma fino ai 12 anni di vita o, nel caso di adozione o affidamento, fino a 12 dalla data dell'ingresso del minore in famiglia.

La modifica sopra riportata non ha alcuna conseguenza sulla durata del congedo parentale che resta quella già prevista, vale a dire:

- 6 mesi ciascuno per la madre e per il padre, per un totale massimo complessivo tra entrambi i genitori di 10 mesi elevato a 11 mesi nel caso in cui il padre decida di

¹ Cfr. art. 26, commi 2 e 3, d. lgs. n. 80/2015.



fruire del congedo per un periodo non inferiore a 3 mesi²;

- 10 mesi se vi è un solo genitore³.

Il riferimento all'età del bambino contenuto nell'art. 34, punto 1.5, CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività ferroviarie 20.7.2012⁴ dovrà, pertanto, essere adeguato, nella sua applicazione, alle suddette novità normative.

B) Nuovi limiti di età dei figli per la corresponsione del trattamento economico (artt. 34, co. 1 e 36, co. 3, come modificati dagli artt. 9, co. 1, lettera a) e 10, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 80/2015)

Viene modificato da 3 a 6 anni il limite di età del bambino entro il quale è prevista la corresponsione del trattamento economico. La modifica si applica anche ai bambini adottati o dati in affidamento, prendendo a riferimento la data di ingresso del minore in famiglia.

Resta fermo il periodo di 6 mesi (180 giorni) massimi complessivi di congedo parentale tra madre e padre per il quale è prevista la garanzia del trattamento economico. Pertanto:

- qualora il congedo parentale sia fruito da un solo genitore questi avrà diritto a fruire di 6 mesi con la copertura economica, oltre, eventualmente, ai mesi ulteriori, e fino a concorrenza del limite massimo di 10, senza copertura economica;
- se entrambi i genitori fruiscono del congedo parentale, ognuno potrà fruire della propria parte di congedo con la garanzia del trattamento economico, senza, però, che possa essere superato il limite massimo complessivo di 6 mesi tra entrambi i genitori.

Anche in questo caso, i riferimenti contrattuali, contenuti nell'art. 34, punto 2.2, CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività ferroviarie 20.7.2012⁵ dovranno essere applicati tenuto conto delle novità richiamate, fermo restando il trattamento economico di miglior favore di cui all'art. 16, punto 2, Contratto aziendale di Gruppo FS 20.7.2012⁶.

² In tal caso il limite individuale del padre è elevato a 7 mesi e, conseguentemente, il limite complessivo di 10 mesi diventa pari a 11.

³ Si parla di "genitore solo" in caso di morte dell'altro genitore, di abbandono, di affidamento esclusivo ad un solo genitore o di grave infermità di quest'ultimo.

⁴ Art. 34, punto 1.5 – "Nei primi ~~otto~~ dodici anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente all'altro, previo un preavviso che dovrà essere comunicato per iscritto al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'astensione, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Le astensioni dei genitori non possono comunque eccedere complessivamente il limite di dieci mesi.

Nel caso vi sia un solo genitore, questi usufruirà di un periodo di astensione continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Qualora il padre usufruisca di un periodo di astensione facoltativa non inferiore a tre mesi, il suo limite individuale massimo di sei mesi è elevato a sette e, conseguentemente, il limite complessivo di dieci mesi dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici."

⁵ Art. 34 – punto 2.2, 1°, 2° e 3° cpv. – "Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al ~~terzo~~ sesto anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi.

A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.

Durante il periodo di astensione facoltativa l'azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento."

⁶ Art. 16, punto 2: "Per i primi due mesi di assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto 1.6 del ripetuto art. 34 del CCNL Mobilità/Area AF viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 1 (*ndr retribuzione prevista per le ferie*) nella misura del 100% per il primo mese e dell'80% per il secondo mese. Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposta nella misura del 30%."



C) *Frazionamento del congedo parentale (art. 32, co. 1-ter, d. lgs. n. 151/2001, introdotto dall'art. 7, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 80/2015)*

Circa la modalità di fruizione frazionata a mezza giornata del congedo parentale, considerata la richiamata natura sperimentale del provvedimento, la fruizione medesima verrà accordata:

- al personale non addetto ad attività direttamente connesse all'esercizio ferroviario;
- al personale addetto alle attività direttamente connesse all'esercizio ferroviario esclusivamente nei casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

D) *Preavviso*

La fruizione del congedo parentale dovrà essere preceduta dal preavviso scritto di 15 giorni, come previsto dall'art. 34, punto 1.5, 1° cpv., CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie, fatti salvi eventuali casi di oggettiva impossibilità che non consentano il rispetto di tale termine.

E) *Trattamento economico del congedo parentale in caso di particolari condizioni di reddito*

A fronte di particolari condizioni di reddito (reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione), resta ferma la possibilità di fruire del congedo parentale, con la corresponsione dell'indennità INPS in misura pari al 30%, dal 6° anno fino all'8° anno di vita del bambino⁷:

- per il periodo di congedo parentale non retribuito ulteriore rispetto ai 6 mesi complessivi per i quali è prevista la garanzia del trattamento economico (v. sopra pag. 2);
- nel caso in cui i genitori non abbiano fruito interamente dei citati 6 mesi complessivi entro i 6 anni di vita del bambino, per i periodi restanti di congedo parentale e, comunque, sempre a concorrenza della durata massima del congedo.

Il medesimo trattamento è riconosciuto ai genitori adottivi o affidatari prendendo a riferimento la data di ingresso del bambino in famiglia.

Nessuna integrazione dell'indennità è prevista, in tale fattispecie, dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie e dal Contratto aziendale di Gruppo FS 20.7.2012.

Si invitano le Strutture in indirizzo a dare ampia diffusione alla presente nota in modo da garantire la necessaria univocità di comportamenti nell'applicazione delle citate novità legislative.

Distinti saluti.

Stefano Savino

⁷ Art. 34, punto 2.2, CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività ferroviarie: "Dal sesto terzo anno sino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria."